

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2063

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CORRENTI, FINOCCHIARO FIDELBO, ANGIUS, CESETTI,
COLAIANNI, DE SIMONE, IMPOSIMATO, SENESE**

Modifica all'articolo 425 del codice di procedura penale,
in materia di sentenza di non luogo a procedere

Presentata il 22 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il nuovo testo proposto dell'articolo 425 del codice di procedura penale si differenzia da quello vigente unicamente per la soppressione dell'aggettivo « evidente ». La precedente formulazione era stata interpretata dal pubblico ministero e dal giudice dell'udienza preliminare in termini assolutamente restrittivi, tanto da rendere praticamente inutile la stessa udienza preliminare, venendo sottratta al giudice dell'udienza preliminare, nella generalità dei casi, la possibilità di esprimersi sul merito. Il fenomeno ha assunto tale dimensione da indurre taluni giuristi a proporre la soppressione dell'udienza preliminare.

Atteso che il dibattimento (istruttoria dibattimentale) col nuovo rito è un'attività complessa e laboriosa, non è certamente ipotizzabile la soppressione dell'udienza preliminare.

Occorre invece dare o confermare al giudice dell'udienza preliminare la sua funzione di procedere al primo importante vaglio di merito. In definitiva, con la soppressione dell'aggettivo « evidente » il giudice dell'udienza preliminare potrà pronunciare il non luogo a procedere tutte le volte che non si verta in una situazione di insufficienza di prove, come definite dall'articolo 530, comma 2, del codice di procedura penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale la parola: « evidente » è soppressa.